



Approvato con
delibera del
Consiglio Comunale
n.3 del 5/3/2009

REGOLAMENTO TARSU

COMUNE DI PIEVE LIGURE

Regione Liguria

Provincia di Genova



Servizio Ragioneria



INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento

Art. 2 Definizione di rifiuto

TITOLO II

ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

Art. 3 Istituzione della tassa

Art. 4 Ambito di applicazione della tassa

Art. 5 Soggetti passivi del tributo

Art. 6 Presupposti del tributo

Art. 7 Norme per la determinazione della superficie

TITOLO III

ESENZIONI - AGEVOLAZIONI

Art. 8 Locali ed aree scoperte non tassabili - esenzioni

Art. 9 Locali e aree non soggette alla tassa per produzione di rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani

Art. 10 Zone non servite

Art. 11 Agevolazioni/riduzioni



TITOLO IV

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

- Art. 12 Termini per la modifica
- Art. 13 Superficie tassabile
- Art. 14 Classificazione di locali ed aree
- Art. 15 Disciplina tassa rifiuti giornaliera

TITOLO V

ACCERTAMENTO E RIMBORSO DELLA TASSA

- Art. 16 Comunicazioni di occupazione o detenzione
- Art. 17 Termini per le denunce
- Art. 18 Denunce di cessazione
- Art. 19 Controlli delle denunce
- Art. 20 Accesso agli immobili
- Art. 21 Presunzione semplice
- Art. 22 Riscossione della tassa – versamenti
- Art. 23 Sanzioni e interessi
- Art. 24 Accertamento
- Art. 25 Rimborsi
- Art. 26 Contenzioso
- Art. 27 Collegamento ufficio tributi e uffici comunali
- Art. 28 Funzionario Responsabile

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 29 Gettito e costo del Servizio
- Art. 30 Entrata in vigore e disposizioni finali e transitorie



TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

- 1) Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni nel Comune di Pieve Ligure, ai sensi delle disposizioni contenute nel capo III del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2) Il presente regolamento è adottato in conformità e nel rispetto dei principi dettati dallo "Statuto dei diritti del contribuente" di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212 e s.m.i.

Art. 2

Definizione di rifiuto

- 1) Ai sensi dell'art.183 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante dall'attività umana o dai cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono, rientrante nelle categorie elencate nell'allegato A dello stesso decreto legislativo e di cui il detentore si disfi o abbia l'obbligo di disfarsi.



TITOLO II

ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

Art. 3

Istituzione della tassa

- 1) Per il servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati è istituita una tassa annuale da applicare secondo le vigenti disposizioni di legge e le previsioni del presente regolamento.
- 2) La sua applicazione è disciplinata dal D.Lgs 15 novembre 1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme immediatamente operative del D.Lgs 3/4/2006 n. 152 e s.m. i., nonché dal presente regolamento.
- 3) Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano quindi le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi in materia.
- 4) Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua ai fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 4.

Ambito di applicazione della tassa

- 1) La tassa è annuale. La sua applicazione è estesa a tutto il territorio comunale ed è comunque dovuta anche per le case coloniche e le case sparse situate al di fuori dell'area di raccolta..
- 2) La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio è istituito.

**Art. 5*****Soggetti passivi del tributo***

- 1) La tassa è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, italiana o straniera, occupi oppure conduca, anche senza uno specifico titolo, locali e aree, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale.
- 2) Per le abitazioni la tassa è accertata di regola nei confronti dell'intestatario della scheda anagrafica di famiglia, rimanendo, però, obbligati solidalmente al pagamento tutti i componenti del nucleo familiare e tutti gli occupanti a titolo di convivenza o coabitazione. Nel caso di abitazione secondaria i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto nell'abitazione di residenza o principale, anche se posta in altro comune.
- 3) Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale (dichiarato o proprietario) si considera tale colui che ha presentato e sottoscritto la comunicazione o, in mancanza, l'intestatario anagrafico della scheda di famiglia, se trattasi di tassa relativa all'abitazione, ovvero il titolare dell'attività che è esercitata nei locali in tassazione, o il soggetto individuato in sede di accertamento.
- 4) Per gli alloggi affittati la tassa è accertata nei confronti del proprietario, salvo il caso in cui il proprietario dia idonea dimostrazione, con contratto regolarmente registrato, di aver locato l'appartamento per un periodo non inferiore all'anno. In tal caso, soggetto passivo dell'obbligazione tributaria diventa il locatario dopo presentazione di entrambe le dichiarazioni.
- 5) Per le parti comuni del condominio la tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono le parti comuni in via esclusiva o comunque dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio.
- 6) Nel caso di locali in multiproprietà o di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
- 7) E' fatto obbligo al soggetto responsabile di cui al punto precedente (n. 6) di presentare al servizio imposte e tasse, nelle modalità previste dal vigente regolamento, l'elenco degli occupanti o



detentori dei locali o delle aree del centro commerciale integrato, precisando per quali di essi è intervenuta variazione rispetto all'elenco trasmesso l'anno precedente.

- 8) Per gli altri Enti, Società ed Associazioni aventi personalità giuridica, la tassa è accertata nei confronti dei medesimi, con la solidarietà a carico dei legali rappresentanti o amministratori nei casi previsti dalla legge.

Art. 6

Presupposti del tributo

- 1) Agli effetti dell'applicazione della presente tassa si considerano tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione e l'uso, con la sola esclusione delle superfici espressamente indicate dal presente regolamento.

A titolo esemplificativo:

- tutte le superfici coperte, anche di natura pertinenziale o accessoria (cantine, solai, garages, ecc.) comprese tettoie e simili che possono produrre rifiuti;
 - le aree scoperte operative.
- 2) Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni, le aree scoperte condominiali e le aree adibite a verde.
- 3) La mancata utilizzazione del servizio non comporta alcun esonero o riduzione della tassa.

Art. 7

Norme per la determinazione della superficie

- 1) Sono soggetti alla tassa le superfici di tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o posata nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, fatta eccezione per i locali indicati ai successivi articoli, dove si producano o si possano produrre rifiuti urbani o speciali assimilati. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso, anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o dotati di arredamento e, per i locali ad



uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, per i quali risulti rilasciata una licenza o una autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali medesimi.

- 2) La superficie tassabile dei locali è misurata sul filo interno dei muri ovvero sul perimetro interno delle aree coperte soggette a calpestio.
- 3) Relativamente ai locali si precisa che, per le utenze domestiche, in aggiunta ai vani principali sono computate le superfici dei vani accessori (esempi: corridoi, scale ingressi, anticamere, ripostigli, bagni ecc.)
- 4) Ai fini della misurazione delle superfici sono da includere la superficie dei solai, sottotetti e locali seminterrati, sempre che siano adibiti ad uso abitativo o comunque di carattere pertinenziale o accessorio aventi un'altezza di almeno 1,50 metri.
- 5) Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per il specifico utilizzo o attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.
- 6) Sono altresì soggette all'applicazione della tassa tutte le aree scoperte costituenti superficie operativa per l'esercizio dell'attività, con esclusione di quelle aree che hanno natura di accessorio o pertinenza del locale principale, predisposte all'uso, anche se di fatto non utilizzate, considerando tali quelle aree dotate di impianti, attrezzature o per le quali risulti rilasciata una licenza o un'autorizzazione per l'esercizio dell'attività.
- 7) Per le aree scoperte la superficie è computata misurandola dal perimetro esterno, comprese siepi e recinzioni, e con la sola esclusione dei manufatti oggetto di autonoma imposizione.



TITOLO III

ESENZIONI - AGEVOLAZIONI

Art. 8

Locali ed aree scoperte non tassabili - esenzioni

- 1) Non sono soggetti alla tassa, ai sensi, per gli effetti e nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 62 comma 2, del Decreto Legislativo 507/1993 e s.m.i., i locali e le aree che per le loro caratteristiche non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, (in questo caso vi è comunque l'onere della prova contraria a carico del contribuente a riguardo dell'eccezionale assenza o della irrilevante quantità di produzione di rifiuti, in virtù del principio della presunzione giuridica (*praesumptio "iuris tantum"*), qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e siano debitamente riscontrate in base a elementi obiettivi direttamente rilevabili o a idonea documentazione.
- 2) Sono da ritenersi in condizioni di non assoggettabilità alla tassa:
 - i locali adibiti a sedi, uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le relative spese di funzionamento;
 - le seguenti utenze domestiche:
 - balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
 - solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
 - locali comuni delle utenze domestiche condominiali di cui all'art. 1117 del C.C., fatta eccezione per i locali di portineria e di alloggio di portieri, fermo restando la tassabilità dei locali ad uso esclusivo;
 - locali privi di utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
 - locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non



utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;

- legnaie esterne e semichiusure;
 - superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri;
 - aree scoperte pertinenziali o accessorie di case di civile abitazione, incluse le aree a verde.
- le seguenti utenze non domestiche:
- gli edifici di culto
 - locali dove si producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti;
 - locali ed aree degli impianti sportivi limitatamente alle superfici destinate effettivamente all'esercizio dello sport;
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, celle frigorifere, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e serre a terra;
 - aree scoperte costituenti pertinenza dei locali quali aree verdi, parcheggi al servizio dei dipendenti e dei clienti, aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
 - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti.
- 3) Sono esclusi inoltre tutti i locali e le aree, non previste precedentemente, per le quali l'esclusione sia prevista a norma di legge



- 4) Le circostanze di cui al comma 1 del presente articolo devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

Art. 9

Locali e aree non soggette alla tassa per produzione di rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani

- 1) Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Ferma restando l'esclusione prevista per i locali e le aree delle utenze non domestiche che producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani, in caso di produzione promiscua di rifiuti speciali assimilati agli urbani e di rifiuti speciali non assimilati pericolosi o non pericolosi, la determinazione della superficie complessiva assoggettata alla tassa, qualora non sia possibile verificarla concretamente o comunque sussistano problemi per l'individuazione di quei locali/aree o parti di esse che producono rifiuti speciali assimilati e di quelli che producono rifiuti speciali non assimilati, è effettuata in modo forfetario applicando la percentuale di riduzione del 10% per le di seguito indicate:

- Officine meccaniche (macchine utensili, tornitori, saldatori ecc,)
- Tipografie
- Falegnamerie
- Autocarrozzerie
- Autofficine per riparazione veicoli
- Gommisti
- Autofficine di elettrauto
- Distributori di carburante
- Rosticcerie
- Pasticcerie



- Lavanderie tintorie
- Ambulatori medici dentistici
- Case di cura

Per le attività non elencate precedentemente, sempre che vi sia contestuale produzione di rifiuti, si fa riferimento ai criteri di analogia.

- 2) La riduzione di cui al comma precedente viene accordata, ove non siano riscontrabili in maniera oggettiva i requisiti di esenzione, solo ai contribuenti che presenteranno idonea documentazione atta a comprovare lo smaltimento a proprie spese dei rifiuti speciali non assimilati.
- 3) La riduzione viene inoltre accordata, ove non siano riscontrabili in maniera oggettiva i requisiti di esenzione, solo ai contribuenti che presenteranno idonea documentazione atta a comprovare lo smaltimento a proprie spese di rifiuti assimilati.

Art. 10

Zone non servite

- 1) Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta:
 - a) in misura pari al 80% della tariffa se la suddetta distanza supera 250 mt e fino 500 mt;
 - b) in misura pari al 60% della tariffa per distanze superiori a 500 mt.
- 2) L'interruzione del servizio di raccolta della nettezza urbana per motivi sindacali o imprevedibili non comporta esonero o riduzioni dal tributo. Qualora però l'utente provveda a sue spese allo smaltimento dei rifiuti ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione della quota pagata per il periodo corrispondente al mancato svolgimento del servizio nella misura del 50%. La riduzione è vincolata alle condizioni previste dal comma 6 dell'art. 59 D.Lgs 507/93 e s.m.i.

**Art. 11*****Agevolazioni/riduzioni***

- 1) Per le abitazioni con un unico occupante è applicata una riduzione del 20%.
- 2) Per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo – a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, fatto salvo accertamento da parte del comune – è applicata una riduzione del 20%.
- 3) Per i locali diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, è applicata una riduzione del 20%.
- 4) Agli utenti che, versando nelle circostanze di cui alla precedente lettera 2) risiedano o abbiano la dimora, per più di 6 mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale è applicata una riduzione del 20%.
- 5) Agli agricoltori occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali è applicata una riduzione del 10%.
- 6) Agli utenti che vengono riconosciuti in stato di bisogno dal Servizio Sociale è applicata una riduzione del 50%.
- 7) Attività produttive commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di rientrare nelle condizioni previste dall'art.67, punto 2) del D.L. 5007/1993 si applica una riduzione del 40%
- 8) Le riduzioni tariffarie sono applicate in base agli elementi ed i dati contenuti nella denuncia originaria o di variazione e decorrono dall'anno successivo.

Il contribuente è tenuto a denunciare entro 90 giorni il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai precedenti commi.

Nelle ipotesi di soggetti che possono beneficiare di più agevolazioni e/o riduzioni, la riduzione non potrà in ogni caso superare la misura massima del 60%.



TITOLO IV

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

Art. 12

Termini per la modifica

- 1) Entro il termine stabilito dalla legge per la deliberazione del Bilancio di Previsione di ciascun anno, la Giunta Comunale adegua la tariffa relativa alla tassa per l'anno cui il bilancio si riferisce in relazione all'onere che si prevede di sostenere per il funzionamento del servizio.
- 2) Qualora il provvedimento tariffario non sia adottato nel termine anzidetto, s'intenderanno prorogate le tariffe approvate per l'anno precedente.

Art. 13

Superficie tassabile

- 1) La tariffa dovrà essere fissata in ragione di metro quadrato di superficie.
- 2) La superficie denunciata o accertata ai fini della tassa è complessivamente arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato, per eccesso quando la superficie sia superiore o uguale a 0,5 metri quadrati, per difetto quando essa sia inferiore a 0,5 metri quadrati.

**Art. 14*****Classificazione di locali ed aree***

- 1) Ai fini della graduazione della tassa, i locali e le aree soggette a tassazione, sono classificati come segue:

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>
I	Abitazioni private in genere e loro pertinenze
II	Locali utilizzati da associazioni aventi scopi mutualistici, culturali, sportivi
III	Magazzini di industrie, stazioni Fs, autorimesse
IV	Negozi, farmacie, laboratori, altre attività commerciali
V	Alberghi, ristoranti, pensioni, osterie
VI	Teatri, cinematografi, sale da ballo
VII	Banche, studi professionali, enti finanziari ed assicurativi
VIII	Pubblici uffici, locali di istituti religiosi e simili.

- 2) Nel caso di aree coperte o scoperte soggette contemporaneamente a riduzioni di natura diversa (produzione di rifiuti speciali, aree scoperte, ecc.), il calcolo per la determinazione della superficie tassabile va effettuato conteggiando in via preliminare la riduzione concernente l'area scoperta operativa e successivamente le altre agevolazioni.

Art. 15***Disciplina tassa rifiuti giornaliera***

- 1) Sono tenuti al pagamento della tassa giornaliera per lo smaltimento dei rifiuti tutti i soggetti che effettuano occupazioni temporanee di cui all'art. 45 del D.Lgs.n.507/93 e s.m.i., compresi i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di cui al D.Lgs.31/3/1998, n114 esercenti nel territorio comunale, purché l'occupazione, anche se ricorrente, sia protragga per un periodo inferiore a 183 giorni di un anno solare.



- 2) La misura della tariffa giornaliera è pari alla tassa annuale di smaltimento, corrispondente alla categoria di uso (o categoria assimilabile) di appartenenza, divisa per giorni 365 e il quoziente maggiorato del 50% per cento.
- 3) In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione delle categorie di cui all'art.12 del presente regolamento, sarà applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
- 4) Per l'individuazione della superficie si fa riferimento a quella risultante dello specifico atto di autorizzazione all'occupazione della superficie e, nel caso di occupazione abusiva, alla superficie effettivamente occupata.
- 5) L'obbligo della denuncia d'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa giornaliera. Il versamento della tassa giornaliera si cumula con la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e deve essere effettuato presso la tesoreria comunale contestualmente al pagamento per l'occupazione del suolo.
- 6) In caso di uso di fatto, la tassa, che non risultasse versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione e agli interessi.
- 7) Non sono soggetti al pagamento della tassa rifiuti giornaliera i soggetti esenti dal pagamento della Cosap (vedere Regolamento Cosap).
- 8) Non si procede al versamento dell'importo della tassa rifiuti giornaliera se esso non supera € 3.



TITOLO V

ACCERTAMENTO E RIMBORSO DELLA TASSA

Art. 16

Comunicazioni di occupazione o detenzione

- 1) Le comunicazioni di occupazione o detenzione di locali ed aree devono essere redatte su appositi moduli predisposti dal Comune.
- 2) Sono considerate valide le dichiarazioni presentate nei moduli diversi da quello redatto dal Comune di Pieve Ligure esclusivamente se contengono tutti i dati necessari, e cioè:
 - a) L'esatta ubicazione del fabbricato ed i relativi identificativi catastali;
 - b) La superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e le loro ripartizioni interne;
 - c) La data di inizio della occupazione e detenzione;
 - d) La data di presentazione della denuncia;
 - e) L'indicazione di eventuali riduzioni o agevolazioni spettanti ai sensi del presente regolamento;
 - f) Gli elementi che identificano i soggetti passivi dell'imposta, cioè:
 - Per le persone fisiche:
 - Il cognome e il nome
 - Il codice fiscale
 - La data e luogo di nascita e il domicilio di tutti i componenti del nucleo familiare o dei coobbligati che occupano o detengono l'immobile a disposizione;
 - Per i soggetti diversi dalle persone fisiche:
 - La denominazione o l'esatta ragione sociale
 - Il codice fiscale/partita iva
 - La sede legale od effettiva
 - I dati identificativi e la residenza dei rappresentanti legali e il relativo codice fiscale.
- 3) La denuncia è obbligatoria anche per coloro che presentano i requisiti per l'esenzione dal tributo;



in tal caso l'interessato, nella predetta comunicazione, dovrà farne apposita annotazione.

- 4) La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.
- 5) In caso di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali e le aree interessate, gli uffici comunali competenti devono invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia come previsto dal vigente regolamento.
- 6) Non sono ritenute valide, ai fini previsti dal precedente comma 1, le denunce anagrafiche rese agli effetti della residenza o del domicilio, né le denunce di inizio di attività, né quelle comunque presentate ad altri uffici comunali in osservanza di disposizioni diverse da quelle contenute nel presente regolamento.
- 7) Il contribuente è responsabile dei dati dichiarati e sottoscritti indicati nella denuncia.
- 8) A decorrere dal 1° gennaio 2005, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, e s.m.i.; per gli immobili già denunciati, i comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dall'Agenzia del territorio, secondo modalità di interscambio stabilite con provvedimento del direttore della predetta Agenzia, sentita la conferenza Stato-città e autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, i soggetti privati intestatari catastali, provvedono, a richiesta del comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al D.M. 19 aprile 1994, n. 701 del Ministro delle finanze e s.m.i., per l'eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza della superficie di riferimento.

**Art. 17*****Termini per le denunce***

- 1) Chiunque per qualsiasi motivo inizi ad occupare o condurre locali o aree situati sul territorio comunale deve presentare, a mezzo raccomandata o direttamente agli uffici preposti, regolare denuncia entro 90 giorni dalla data di inizio dell'uso o della conduzione degli stessi.
- 2) La tassa decorrerà dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione dei locali.
- 3) La denuncia dovrà essere redatta sugli appositi moduli predisposti dal Comune di Pieve Ligure e dovrà essere presentata dal contribuente direttamente o a mezzo raccomandata.
- 4) Per le denunce presentate per raccomandata, vale la data di spedizione.
- 5) Nel medesimo termine e con le stesse modalità, devono essere presentate le denunce di variazione.

Art. 18***Denunce di cessazione***

- 1) La cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali e aree che avvenga nel corso dell'anno deve essere denunciata all'Ufficio Tributi che ne rilascia ricevuta: la cessazione dà diritto al rimborso solo a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.
- 2) In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che non ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.
- 3) La cessazione può anche essere effettuata d'ufficio nei confronti dei soggetti che occupavano o detenevano locali o aree per i quali sia stata presentata una nuova denuncia o ne sia stata comunque accertata d'ufficio la cessazione.
- 4) Gli eredi sono soggetti ai medesimi oneri e obblighi previsti per la cessazione dell'uso del locale, salvo in caso di continuazione dell'uso: in tal caso sono soggetti solo all'obbligo formale di



variazione del nominativo dell'utente.

Art. 19

Controlli delle denunce

- 1) Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce, o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici, l'ufficio comunale competente può :
 - a) rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte;
 - b) invitare il contribuente a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie, da restituire debitamente sottoscritti;
 - c) richiedere l'esibizione della copia del contratto di locazione o di affitto dei locali e aree;
 - d) richiedere notizie, relative ai locali e aree in tassazione, non solo agli occupanti o detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree medesimi;
 - e) invitare i soggetti di cui alla precedente lett. d) a comparire di persona per fornire chiarimenti, prove e delucidazioni;
 - f) utilizzare i dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
 - g) richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti per la definizione delle posizioni tributarie nei confronti dei singoli contribuenti.

Art. 20

Accesso agli immobili

- 1) I dipendenti, anche straordinari e comunque in servizio presso l'ufficio comunale tributi, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso, da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica (l'avviso può essere omesso se c'è il consenso da parte del contribuente), possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici e quant'altro eventualmente inerente alla Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, salvi i casi di immunità o di segreto militare: in tale ultimo caso l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.



- 2) Nessuna specifica autorizzazione è richiesta per gli appartenenti al corpo di Polizia Municipale.
- 3) In caso di mancata collaborazione o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere fatto dall'Ufficio Tributi in base a presunzioni semplici, tenendo conto:
 - a) della tipologia dei locali o aree;
 - b) di ogni altro documento o atto rilevabile anche da gli altri uffici comunali.
- 4) In caso di mancata collaborazione al fine di verificare l'eventuale esenzione dal tributo, il contribuente non sarà esentato dal pagamento della Tassa smaltimento rifiuti solidi e urbani.

Art. 21

Presunzione semplice

- 1) In caso di mancata collaborazione del contribuente o qualsiasi altro impedimento alla diretta rilevazione dei dati per il controllo e la verifica della posizione contributiva del cittadino, l'accertamento può essere effettuato in base alle presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile e s.m.i.

Art. 22

Riscossione della tassa – versamenti

- 1) La gestione della tassa è diretta e la riscossione avverrà seguendo la presente procedura:
 - missione “lista di carico” da parte del Comune con i dati identificativi del contribuente e l'oggetto della tassazione
 - il Comune invia un “avviso bonario” invitando il contribuente ad assolvere all'obbligo tributario con le modalità e nei termini indicati nell'avviso stesso
 - in caso di mancato pagamento, l'Ufficio Tributi, nei termini stabiliti dalla legge, provvede all'invio di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento al contribuente affinché provveda al pagamento della tassa con le modalità e i tempi previsti nella lettera stessa
 - in caso di mancato pagamento l'Ufficio Tributi provvede ad emettere l'atto di accertamento per omesso versamento con l'applicazione delle sanzioni e interessi di cui



al successivo articolo 23.

- nel caso di mancato pagamento a seguito dell'atto di accertamento, l'Ufficio Tributi, nei tempi previsti dalla legge, provvede alla riscossione coattiva o in maniera diretta attraverso l'ingiunzione fiscale o tramite il concessionario della riscossione attraverso il ruolo coattivo. La modalità di esecuzione della riscossione coattiva è rimandata alla Giunta Comunale che dovrà verificare la modalità di gestione più funzionale per l'Ente. Nel caso di mancata pronuncia da parte della Giunta la riscossione coattiva si intende eseguita in forma diretta.
- 2) Il versamento della tassa dovrà avvenire in un'unica soluzione entro il 31 maggio di ogni anno o in quattro rate di uguale importo aventi scadenze al 31 maggio – 31 luglio – 30 settembre – 30 novembre di ogni anno.
 - 3) In caso di inizio di occupazione inizio o della conduzione nel corso dell'anno di competenza, l'Ufficio Tributi provvede alla emissione dell'avviso di pagamento della tassa contestualmente alla presentazione della denuncia di inizio occupazione, e gli importi dovranno essere versati a partire dalla prima scadenza utile, in un'unica soluzione o in frazioni di uguale ammontare, ma in ogni caso entro il 30 novembre dell'anno in corso.
 - 4) Eventuali conguagli dovuti dai contribuenti per variazioni di tariffe, deliberate in corso d'anno per garantire la copertura minima del costo del servizio, debbono essere versati in corrispondenza della scadenza della prima rata dell'anno successivo.
 - 5) La tassa annuale è determinata moltiplicando la superficie dei locali o aree, determinata ai sensi dell'art. 13 del presente regolamento, per la tariffa/metro della categoria tariffaria, determinata ai sensi delle classificazioni di cui all'Art. 14 del presente regolamento e in base alle delibere assunte dall'Amministrazione Comunale ai sensi dell'Art. 12 del presente regolamento. Al prodotto così determinato sono applicate le riduzioni eventualmente spettanti ai sensi degli Art. 9-10-11 del presente regolamento e al risultato ottenuto deve essere aggiunto il 15% relativo alle seguenti addizionali di legge:
 - 5% addizionale ex ECA (L614/1938);
 - 5% maggiorazione add.le ex ECA (L 1346/1961);
 - 5% Tributo Ambientale Provinciale (D.lgs 504/92).
 - 6) Per l'anno 2009, l'Ufficio Tributi provvede ad inviare specifico prospetto esplicativo e allegati



bollettini di versamento, determinando altresì il numero di rate e le modalità di versamento.

Art. 23

Sanzioni e interessi

- 1) Per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione dal 100 al 200 per cento della tassa o della maggior tassa dovuta, con un minimo di €.52,00.
- 2) Per l'infedele denuncia, si applica la sanzione dal 50 al 100 per cento della maggior tassa dovuta.
- 3) Per omessi o ritardati versamenti, anche di singole rate, si applica la sanzione del 30 per cento del minor importo versato.
- 4) Per errori di carattere formale, si applica la sanzione da euro 25,00 ad euro 258,00.
- 5) Sulla maggior tassa accertata sono dovuti gli interessi nella misura stabilita per i tributi erariali.

Art. 24

Accertamento

- 1) Il funzionario comunale responsabile TARSU verifica, servendosi di ogni elemento e dato utile, ivi comprese le comunicazioni e anche mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari, la situazione per l'anno considerato; verifica se è avvenuta la presentazione della denuncia, anche di variazione, e la sua correttezza, quindi determina la conseguente complessiva tassa dovuta e, se riscontra che il contribuente non ha presentato la denuncia o che essa è infedele, oppure che l'imposta non è stata versata, in tutto od in parte, emette, motivandolo, un apposito atto denominato "avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento TARSU" con l'indicazione dell'ammontare ancora da corrispondere e di relativi interessi e sanzioni applicate ai sensi dell' Art 23 del presente regolamento.
- 2) L'avviso denominato "avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento TARSU" deve essere notificato, a mezzo posta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposta non versata in tutto o in parte o versata tardivamente.
- 3) Le disposizioni riportate nel presente articolo hanno effetto per l'anno d'imposta 2009 e successivi.
- 4) Per gli anni d'imposta 2008 e precedenti continua ad applicarsi il procedimento di accertamento



disciplinato dal decreto legislativo n.507/93 e s.m.i.

Art. 25

Rimborsi

- 1) Il rimborso del tributo riconosciuto come non dovuto da parte del contribuente è disposto dall'ufficio comunale entro 60 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione.
- 2) Nei casi di errore e di duplicazione, ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, l'ufficio comunale dispone il rimborso entro 60 giorni dalla sentenza o dal provvedimento.
- 3) In ogni altro caso, il rimborso del tributo riconosciuto come non dovuto è disposto dal Comune entro 60 giorni mesi dalla ricezione della denuncia di cessazione. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma che si chiede in restituzione. La domanda deve essere presentata sull'apposito modulo predisposti dal Comune. Saranno ritenute valide le domande presentate senza l'impiego del suddetto modulo sempre che contengano tutti i dati necessari (dati anagrafici, codice fiscale, residenza, ubicazione dell'immobile, motivazione del rimborso) e con allegati i pagamenti effettuati di cui si richiede il rimborso.

Art. 26

Contenzioso

- 1) Contro gli avvisi di accertamento, e i provvedimenti che negano il rimborso, sono sempre ammessi i ricorsi previsti dalle vigenti norme in materia di contenzioso tributario.
- 2) E' consentito al responsabile della gestione, eccezionalmente, per la soluzione di casi riguardanti fattispecie di dubbia interpretazione, e previa autorizzazione del responsabile dell'area economica – finanziaria, richiedere consulenze stragiudiziali a professionisti esperti in materia fiscale.
- 3) Il contenzioso è esercitato ai sensi del Decreto Legislativo 546 del 31/12/1992 "Disposizioni sul



processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della Legge 300/12/1991 nr 413 e.sm.i.

Art. 27***Collegamento ufficio tributi e uffici comunali***

- 1) Gli uffici comunali comunicano all'ufficio tributi le seguenti notizie:
 - Ufficio Anagrafe: nominativo degli immigrati, emigrati, formazione dei nuovi nuclei familiari, decessi e trasferimenti di residenza all'interno del comune;
 - Ufficio Tecnico: elenco dei certificati di abitabilità o agibilità rilasciati e concessioni edilizie e dichiarazione di inagibilità;
 - Ufficio Commercio: elenco delle imprese che hanno iniziato un'attività e/o per la quale abbiano ottenuto un'autorizzazione e elenco delle imprese che cessano un'attività;
 - Ufficio Polizia Locale: denunce cessione fabbricati.

Art. 28***Funzionario Responsabile***

- 1) Ai sensi dell'art. 74 del D.Lgs 507/93 e s.m.i., la Giunta Municipale designa il Funzionario Responsabile della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi ed urbani, al quale competono tutte le funzioni previste dalla suddetta disposizione legislativa nonché quelle previste dal presente regolamento se non attribuite espressamente ad altro organismo comunale.
Con lo stesso provvedimento di designazione del funzionario responsabile, sono individuate le modalità per la sua eventuale sostituzione in caso di assenza.
- 2) Il funzionario responsabile, ai fine di provvedere all'attività organizzativa e gestionale, si avvale della collaborazione delle unità organizzative competenti e degli altri uffici e servizi comunali.



TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29

Gettito e costo del Servizio

- 1) Il gettito complessivo del tributo non può superare il costo di esercizio, né essere inferiore al 50% del costo medesimo.
- 2) La determinazione del costo di esercizio, in quanto desumibile dai dati del conto consuntivo, è compito del Responsabile del Servizio Finanziario secondo le disposizioni contenute nell'art. 61 del Decreto Legislativo 507/93 e s.m.i.
- 3) Ai sensi di quanto disposto dall'art. 61, comma 3 bis, del Dlgs.n.507/93 e s.m.i., ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo pari al 10% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani.
- 4) Detto importo è finanziato nel bilancio comunale con entrate diverse dalla tassa smaltimento rifiuti.

Art. 30

Entrata in vigore e disposizioni finali e transitorie

- 1) Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio dell'anno 2009.
- 2) Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle contenute nel presente regolamento.
- 3) E' abrogato il precedente regolamento comunale per l'applicazione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani approvato con deliberazione di C.C. n. 51 del 21/7/1994.



- 4) Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:
- a) le leggi nazionali e regionali;
 - b) il regolamento comunale per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti;
 - c) gli altri regolamenti compatibili con la specifica materia.
- 5) Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolati statali e regionali. In tali casi in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la norma sopraordinata